



**UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
PROGETTI STRATEGICI E UFFICIO EUROPA - TRASPORTI TPL/ECCEZIONALI - AUTORIZ-
ZAZIONI E CONCESSIONI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 131 del 11/08/2026

Oggetto: RINNOVO ANNUALITÀ 2026 DELLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PARMA, ARPAE E REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI RESIDUE EX ART. 1, COMMA 85, LEGGE N. 56/2014 ED ART. 15, COMMA 9, L.R. N. 13/2015.

IL PRESIDENTE

VISTE:

- la L. 56 del 7.4.2014;
- la L.R. 13 del 30.7.2015;
- la L. 241 del 7.8.1990;

PREMESSO che con precedente Decreto n. 76 del 16 marzo 2016, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e ARPAE per l'esercizio, delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, che ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 le Province possono esercitare mediante l'Agenzia;

che tale convenzione è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla citata L.R. 13/2015;

che successivamente la convenzione, stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/1990, è stata sottoscritta in data 2 maggio 2016 dalla Regione Emilia

Romagna, dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia e dalla Provincia di Parma;

VISTO l'art.5 della convenzione medesima che testualmente recita: *"La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni considerate. Nell'Allegato potrà essere stabilita una diversa decorrenza per specifiche attività qualora ciò si rendesse necessario. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati"*;

che la suddetta Convenzione, per quanto di competenza, è stata successivamente rinnovata a partire dal 20217 con ripetuti Decreti del Presidente, tra cui in particolare per le ultime annualità 2023 e 2024:

- Atto n.78 del 2.05.2023;
- Atto n. 88 del 13.05.2024;
- Atto n. 36 del 18.03.2025;

VISTA la nota PEC dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, di prot.n.67492 del 16/04/2026 , con la quale la stessa Agenzia ha manifestato la propria disponibilità a procedere al rinnovo dello strumento attualmente in vigore, confermandone altresì integralmente il contenuto, e ritenendo inoltre sufficiente per il rinnovo la sola assunzione dell'atto di approvazione da parte di ciascun ente coinvolto, senza la necessità di procedere alla materiale sottoscrizione della convenzione stessa;

PRESO ATTO che, come specificato nella nota sopra richiamata, nell'ambito delle funzioni svolte mediante ARPAE, ai sensi della convenzione oggetto di rinnovo, devono intendersi ricomprese anche eventuali attività a carico della Provincia disposte da norme di legge intervenute successivamente alla sottoscrizione della convenzione e strettamente connesse alle funzioni indicate nell'allegato alla convenzione stessa

RITENUTO opportuno aderire alla proposta di ARPAE e procedere quindi al rinnovo della convenzione in parola, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DECRETA

di rinnovare la convenzione tra la Provincia di Parma, la Regione Emilia Romagna e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Parma, per l'esercizio mediante la stessa Agenzia delle funzioni attribuite in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della Legge n. 56/2014, meglio specificate nell'allegato alla convenzione, come consentito dall'art. 15, comma 9, della legge Regionale n. 13/2015;

di dare atto che la convenzione che viene rinnovata dal presente atto è allo stesso allegata quale sua parte integrante e sostanziale;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA L.R.
N. 13/2015

tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA con sede in Bologna, Viale della Fiera, n. 8 rappresentata da
e

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA - ARPAE (di seguito Agenzia)
con sede in Bologna, Via Po, n. 5 rappresentata da
e

PROVINCIA DI PARMA, con sede in Parma, Viale Martiri della Libertà 15, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Presidente, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo;

PREMESSO

- che la legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche al sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni, in particolare:
 - all'art. 1, comma 85, ha definito l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e all'art. 1, comma 44, quello delle Città Metropolitane;
 - all'art. 1, comma 87, ha previsto che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
 - all'art. 1, comma 89, ha demandato allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il compito di attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85;
- che la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alla legge n. 56/2014 mediante la L.R. n. 13 del 2015;
- che la L.R. n. 13 del 2015 non ha previsto soltanto una riallocazione delle funzioni delle Province ma ha delineato un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale ha individuato formule organizzative nuove per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione o già di competenza regionale, in particolare attraverso il sistema delle Agenzie di cui agli art. 16 e 19;
- che in tale assetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 13 del 2015, l'Agenzia di cui alla L.R. n. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e mediante tale Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;
- che in fase di prima applicazione della suddetta legge regionale, l'Agenzia provvederà a compiere le attività necessarie al trasferimento delle nuove funzioni e del relativo personale;
- che a tale fine, nell'ambito delle Unità Tecniche di Missione costituite in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1483 del 2015 quali strumenti per la gestione della transizione delle funzioni oggetto di riordino, si è proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale;

- che il trasferimento del personale connesso alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ha comportato per il patrimonio di conoscenze e competenze dei suddetti enti una profonda revisione, suscettibile di incidere anche sull'esercizio delle relative funzioni fondamentali, quantomeno in fase di prima attuazione della riforma;
- che nel contempo per le funzioni provinciali trasferite alla Regione, da esercitarsi mediante l'Agenzia, si rende utile un coordinamento, soprattutto per i procedimenti in corso, rispetto alle conoscenze che residuano in capo alle amministrazioni dalle quali sono trasferite;
- che la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi;
- che, in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. f) e 68 della L.R. n. 13 del 2015, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma per la gestione delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge regionale e/o per il coordinamento delle funzioni oggetto del riordino;
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 1645/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elenchi del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna coinvolto dalle procedure di riordino, prevede il ricorso allo strumento dell'intesa con gli enti di area vasta *“per la gestione del personale destinato allo svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge [L.R. n. 13/2015], oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la continuità amministrativa delle funzioni, secondo quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015”*;
- che, ai sensi dell'art. 68, comma 1 della L.R. n. 13/2015, le funzioni oggetto del riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare *“a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse”*;
- che nell'attuale fase del riordino istituzionale e amministrativo, per i motivi sopra evidenziati costituisce attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e ragionevolezza procedere all'esercizio mediante l'Agenzia delle residue funzioni riconosciute alla Provincia /alla Città metropolitana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

1. La presente convenzione è stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ed è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale.
2. Mediante tale convenzione la Regione Emilia-Romagna, Arpae Emilia-Romagna, e la Provincia di Parma intendono disciplinare le modalità operative di esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che ai sensi dell'art.15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 le Province possono esercitare mediante l'Agenzia.

Art. 2 Oggetto e contenuti della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni indicate nell'Allegato alla convenzione stessa.

2. L'Allegato di cui al comma precedente contiene l'elencazione delle funzioni fondamentali in materia ambientale di cui all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge n.56/2014, con l'indicazione delle attività che la Provincia di Parma eserciterà mediante Arpae e delle relative modalità operative.
3. L'Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e potrà subire integrazioni in riferimento ad attività ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione della convenzione qualora ciò si rendesse necessario per la piena e ottimale attuazione della L.R. n.13/2015. Eventuali integrazioni dell'Allegato potranno essere formalizzata mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3

Obblighi delle parti

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione comprese le specifiche tecniche ed operative riportate nel relativo Allegato. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto anche dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le amministrazioni.
2. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove la collaborazione tra gli enti partecipanti alla convenzione e adotta gli indirizzi e le determinazioni necessarie per la piena attuazione della presente convenzione.
4. La Regione può esercitare forme di controllo o verifica sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni previste in convenzione.

Art. 4

Strumenti di raccordo

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
2. Rispetto alle attività relative all'esercizio delle funzioni della Provincia di Parma mediante l'Agenzia, ai sensi dell'art. 15 comma 8, della L.R. n. 13/2015, di cui alla presente convenzione, l'Agenzia è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali necessari per svolgere tali attività.
3. Ciascuno degli enti partecipanti alla presente convenzione individua un proprio referente per l'esecuzione della stessa e ne fornisce comunicazione agli altri sottoscrittori.

Art. 5

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni

considerate. Nell'Allegato potrà essere stabilita una diversa decorrenza per specifiche attività qualora ciò si rendesse necessario.

2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati.

Art. 6

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n.13/2015.
3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.
4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle parti copia

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

PROVINCIA DI PARMA

ALLEGATO:

Elenco delle funzioni fondamentali in materia ambientale – ai sensi della legge n. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. a) - che la Provincia di Parma esercita mediante l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae)

ALLEGATO

FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE – AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014, ART. 1, COMMA 85, LETT. A) - CHE LA PROVINCIA DI PARMA ESERCITA MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (ARPAE)

1) Controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni: articoli 197, 262 e 263 del Dlgs. 152/2006

ARPAE provvede ai controlli di cui all'art. 197 ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista all'art.262 del Dlgs. 152/2006. I proventi delle sanzioni sono devoluti ad ARPAE ed impiegati secondo le norme vigenti.

2) Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del Dlgs. 152/2006 (artt. 242 e ss.)

Le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art.244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza.

3) Iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs. 152/2006 e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività.

Il registro dei recuperatori e il registro degli autosmaltitori vigenti al 31.12.2015 vengono consegnati dalla Provincia ad ARPAE che continuerà a gestirli in nome proprio.

ARPAE riceve le comunicazioni delle imprese, provvede alle verifiche ed alle iscrizioni di cui alle succitate norme, procede alla riscossione dei diritti annuali previsti dall'art. 214, comma 6, del Dlgs. 152/2006, provvede all'emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalle norme sopracitate.

ARPAE provvede altresì all'effettuazione delle visite ispettive preliminari previste dall'art.216, comma1.

4) Accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed alla legge regionale n.31/1996.

ARPAE esercita la competenza disciplinata dall'art. 3, comma 33, della citata norma statale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 31/1996.

Arpae eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti da istruttorie, diritti e sanzioni amministrative.

La Provincia metterà a disposizione con prontezza ad ARPAE ogni archivio cartaceo ed informatico ritenuto utile allo svolgimento delle suddette funzioni.

ARPAE provvederà ad aggiornare la Provincia sulle attività svolte di cui alla presente Convenzione.



UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
PROGETTI STRATEGICI E UFFICIO EUROPA - TRASPORTI TPL/ECCEZIONALI -
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2886 /2026** ad oggetto:

" RINNOVO ANNUALITÀ 2026 DELLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PARMA, ARPAE E REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI RESIDUE EX ART. 1, COMMA 85, LEGGE N. 56/2014 ED ART. 15, COMMA 9, L.R. N. 13/2015. “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 10/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale